



# CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

**Delibera n. 37 del 07/04/2022**

**Oggetto: Riversamento al Comune di Arpino somma per eventuale proposta di transazione con il Sig. Sarra Riccardo.**

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di aprile alle ore 12.30 nella sede Comunale, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione nelle persone di:

- Dott. Angelo Scimè, presidente;
- Dott.ssa Stefania Paglia, componente;
- Dott.ssa Loredana Filippi, componente;

### la Commissione straordinaria di liquidazione

#### PREMESSO

- Che il Comune di Arpino, con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30/10/2020, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. 12/01/2021 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n° 267 e ss.mm.ii. (TUOEL) la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso la sede municipale del Comune di Arpino in data 25/01/2021;

#### VISTI

- L'art. 252, comma 4, del TUOEL;
- L'art. 254 del TUOEL "Rilevazione della massa passiva";
- L'art. 248, comma 4, del TUOEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

- L'art. 2-bis del Decreto Legge 24/06/2016, n. 113, recante "misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7/08/2016, n° 160, poi modificato dall'art. 36, comma 2, D.L. 24/04/2017, n° 50 (conv. Legge 21/06/2017, n° 96) e successive modifiche ed integrazioni;

#### **CONSIDERATO CHE:**

1. In data 29/12/2018 il Sig. Riccardo Sarra presentava al Comune di Arpino (Fr) proposta di impegno ad acquistare in proprietà alla predetta amministrazione comunale, l'immobile sito in Via Collearino snc e contraddistinto al NCT e NCEU al foglio 8 particella n. 750; già adibito a scuola elementare.
2. Successivamente, a seguito di accettazione della predetta proposta di acquisto, in data 28/02/2019 il Comune di Arpino quale parte promittente venditore ed il Sig. Riccardo Sarra quale parte promissaria acquirente sottoscrivevano contratto preliminare di compravendita sempre relativamente allo stesso immobile sopra descritto ed in proprietà al Comune di Arpino.
3. Il Sig. Sarra versava contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, a titolo di caparra confirmatoria – come espressamente qualificata dalle parti all'art. 10 del preliminare di compravendita e a mezzo bonifico bancario l'importo di € 10.000,00 e, in data 15/07/2020, eseguiva ulteriore versamento di € 10.000,00 al Comune di Arpino, sempre a mezzo bonifico bancario.
4. Successivamente, tra le parti sorgeva un contenzioso in punto alla effettiva libera vendibilità dell'immobile oggetto del sopra indicato preliminare di compravendita; giungendo così a non sottoscrivere, nei termini previsti, l'atto definitivo di vendita.
5. Il Sig. Riccardo Sarra, pertanto, introduceva giudizio ad oggi pendente dinanzi il Tribunale Civile di Cassino, contraddistinto dal numero di ruolo generale 833/2021 assegnato al Giudice Dott. Tonnara e con prossima udienza fissata al 17/05/2022, chiedendo che venisse riconosciuto e dichiarato l'inadempimento del convenuto Comune di Arpino in punto alla mancata stipula del contratto definitivo di compravendita per l'immobile sopra descritto e, per l'effetto, ai sensi degli articoli 1453 e 1385 c.c., la condanna del Comune di Arpino al versamento della somma di € 40.000,00, pari al doppio di quanto versato al Comune convenuto in acconto per l'acquisto dell'immobile sopra descritto o, in subordine, alla restituzione della sola somma versata di € 20.000,00.
6. Si costituiva nel giudizio sopra riferito il Comune di Arpino, eccependo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento rituale della procedura di mediazione e chiedendo nel merito il rigetto della avversa domanda; il Comune avanzava, altresì, domanda riconvenzionale per l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento a Riccardo Sarra della proprietà dell'immobile oggetto di preliminare di compravendita tra le parti o, in via subordinata, per la declaratoria che il contratto preliminare in questione si era risolto per inadempimento del promissario acquirente.

**PRESO ATTO** della Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 31/03/2022 avente oggetto "Sarra Riccardo c/Comune di Arpino – approvazione atto di transazione;

**RILEVATA** l'obiettiva urgenza di consentire all'Ente di adottare gli atti necessari a transigere, in considerazione della mediazione fissata in data 08/04/2022;

#### **ATTESO CHE:**

- la somma di € 10.000,01 rientra nella gestione di questa Commissione, in quanto versata alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita in data 28/02/2019, a titolo di caparra confirmatoria dal Sig. Sarra;
- l'immobile sarà inserito nell'elenco dei beni patrimoniali da alienare per il finanziamento per il risanamento dell'Ente;

a maggioranza e con voti unanimi

## DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di prendere atto della Delibera di Giunta Comunale n. 37/2022;
2. di riversare al Comune di Arpino l'importo di € 10.000,01 di competenza dell'OSL, in quanto regolarizzata con reversale n. 669 del 26/09/2019 per la transazione proposta con il Sig. Sarra Riccardo, versata alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita in data 28/02/2019 a titolo di caparra confirmatoria;
3. di far confluire la somma di cui sopra nel bilancio comunale del corrente esercizio e dare così, copertura finanziaria per quanto sopra indicato;
4. di inserire l'immobile, previa definizione della "qualitas soli", nell'elenco dei beni patrimoniali da alienare per il finanziamento per il risanamento dell'Ente;
5. di dichiarazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 378/1993;
6. di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000, a cura dell'Amministrazione comunale sull'Albo Pretorio informatico dell'Ente e, prettamente nell'apposita sezione creata sulla *home page* del sito internet istituzionale del Comune, dedicata all'attività della Commissione straordinaria di liquidazione;
7. di dare mandato al Segretario Generale dell'Ente di verificare l'esatta esecuzione di quanto sopra deliberato e di darne conferma a questa Commissione;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni della notifica stessa.


Alle ore            la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

## LA COMMISSIONE

Il Presidente

Dott. Angelo Scimè




Componenti

Dott.ssa Stefania Paglia



Dott.ssa Loredana Filippi





# CITTA' DI ARPINO

*Provincia di Frosinone*

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Istituzionale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito del Comune di Arpino [www.comune.arpino.fr.it](http://www.comune.arpino.fr.it) , nella sezione dedicata all'albo pretorio on line il 08-04-2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Comunale di Arpino, 08-04-2022

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Maria Cristina Perna